

COMUNE DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
DEL COMUNE DI SQUILLACE

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 Novembre 1948 con atto n.55, modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 maggio 1981 con atto n. 43, approvato dal Co.Re.Co di Catanzaro il 25 Giugno 1981 № 40736¹.

¹ Per quanto nel presente *Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria* (Delibera C.C. n. 43 del 30.05.1981) non è previsto o risulta in contrasto con la legislazione generale dello Stato o della Regione, si applicano le norme prevalenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (*Regolamento nazionale di polizia mortuaria*) e ss.mm.ii., nonché delle vigenti norme sanitarie nazionali e regionali.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I°

DENUNZIA DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

Ferma restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel titolo VII⁰ del R.D.9 luglio 1939 n.1238 sull' Ordinamento dello Stato Civile, gli esercenti la professione di medico chirurgo, a norma dell'art.103, lettera del T.U.delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n.1275, debbono per ogni caso di morte di persona da essi assistite, denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo. L'obbligo della denuncia delle cause di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsia dall'Autorità Giudiziaria e che comunque eseguono autopsie e riscontri diagnostici.

Articolo 2

Ove alla scadenza di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di P.S.

Articolo 3

Le funzioni del Medico Necroscopo di cui all'articolo 141 sull' Ordinamento dello Stato Civile, sono gratuitamente esercitate dal medico condotto. Il Medico Necroscopo dipende dall'Ufficiale Sanitario e a questo riferisce sull'espletamento del proprio servizio. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato scritto previsto dall'articolo 141 sull' Ordinamento dello Stato Civile. La visita del Medico Necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso.

Articolo 4

Nel caso di rinvenimento di membra e di pezzi di cadavere umano ed anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di P.S.

Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica il risultato degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria, per/chè questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Articolo 5

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 sull'Ordinamento dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero, delle membra, pezzi di cadavere ed ossa umane, contemplate dall'articolo 4.=

CAPO II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 6

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto alla autopsia, né ad imbalsamazione e trattamenti conservatrici, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato e tumulato, prima che siano, trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri casi con note sanatoologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

Articolo 7

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione del cadavere.

Articolo 8

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva ed il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, e quando altre ragioni speciali lo chiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione di almeno 24 ore.

Articolo 9

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino, eventuali manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative, prescritte dall'Ufficiale Sanitario per evitare ogni contatto diretto ed indiretto.-

CAPO III°

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Articolo 10

Il Cimitero deve essere dotato di un decente locale destinato a camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme delle persone:

- A)-morte in abitazioni anguste e povere che siano inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere il cadavere per il prescritto periodo di osservazione;
- B)-morte in seguito a speciali incidenti sulla pubblica via ed in luogo pubblico;
- C)-ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- D)-tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il periodo di osservazione in attesa di essere inumati e tumulati.

Articolo 11

Nella Camera Mortuaria, i cadaveri portati prima del periodo di osservazione devono essere tenuti in condizioni tali, che in caso di morte apparente, di eventuali manifestazioni di vita, siano facilmente e puntualmente avvertite dalla persone incaricate alla vigilanza

CAPO IV⁰

TRASPORTO DI CADAVERI²

Articolo 12

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alla Casa Mortuaria prima del periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali, da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Esso si esegue non prima delle ore 10 e non dopo le ore 16 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre; e non prima delle ore 9 e non dopo le ore 18 negli altri mesi. E' in facoltà del Sindaco di permettere in circostanze speciali il trasporto dei cadaveri fuori delle ore stabilite dal comma predetto sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario

Articolo 13

Qualora i feretri debbono soffermarsi sulla Chiesa per compiere funzioni religiose, non vi potranno rimanere oltre il tempo strettamente necessario alla celebrazione del medesimo.

Nel caso il cadavere presenti segni di avanzata putrefazione, la bara non potrà essere introdotta nella Chiesa, essa sarà deposta davanti alla porta per l'adempimento della cerimonia religiosa.

I cadaveri delle persone morte in seguito a malattia infettiva e contagiosa compresi nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero degli Interni, devono essere immediatamente trasportate dal luogo del decesso al Cimitero senza accompagnamento di altre persone all'infuori di quelle necessarie per il trasporto e nelle ore notturne.

Nei casi di cui al precedente comma il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo disinfettante

Articolo 14

Per il trasporto al Cimitero dei cadaveri provenienti da altri Comuni e dall'Estero e per il trasporto di essi di Comune a Comune e all'Estero, si osservano le disposizioni del Regolamento speciale di Polizia Mortuaria 25/7/1692 n.488. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica, non deve essere inferiore (minore) di cm 4 e le tavole devono essere di un solo pezzo.

Le intersezioni delle diverse facce della cassa devono essere riuniti con taglio a coda di rondine.

Le congiunture devono inoltre essere saldate con buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm. La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm.2 e distanti una dall'altra non più di cm. 50.

Per il trasporto da Comune a Comune e che disti non più di 25 Km. salvo il caso previsto dall'art.21 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al Cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario, non si applicano le prescrizioni di cui al 2° comma del presente articolo.

Articolo 15

Per il trasporto di cui al 1° comma dell'art. 14 nei mesi di maggio giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate nel torace e nelle cavità addominali di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3% e di acido fenico al 5% e di formalina al 20% e devono essere raccolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5% o di altra soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per quelle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiunga dopo 24 ore di tempo. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti a procedimenti conservativi. Il trattamento è di regola fatto dall'Ufficiale Sanitario a spese della famiglia del deceduto, secondo le tariffe approvate con Decreto del Prefetto.

Può essere praticato da un medico di fiducia della famiglia, ma in tal caso compete all'Ufficiale Sanitario l'obbligo di accertare la effettiva esecuzione dell'operazione.

² Il servizio del TRASPORTO FUNEBRE è ora regolato dall'apposito Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 20.01.1975 e ss.mm.ii.

CAPO V°

AUTOPSIA E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 16

Le autopsie anche se ordinati dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 15 delle disposizioni dell'attuazione del C.P.E. pubblicato con R.D.28/5/193, n.602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati dell' autopsia devono essere comunicate al Sindaco per l'eventuale ratifica la parte dell'Ufficiale Sanitario della scheda di morte contemplata dall'art.1 quando come causa di morte, risulta una malattia infettiva-diffusiva la comunicazione deve essere fatta d' urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dello art.244 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n.1265. Quando in caso l'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia un sospetto che la morte sia dovuta a reato, il dottore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 17

Per fare eseguire sul cadavere l'imbalsamazione o un trattamento capace di conferirgli la temporanea conservazione, deve essere chiesta apposita autorizzazione al Sindaco il quale la concede previa presentazione di:

- a)- una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire; dell'ora e del luogo in cui la effettuerà. Allorchè operazione viene eseguita dall'Ufficiale Sanitario, e questi che deve fare la dichiarazione;
- b)- Distinti certificati del medico curante e del medico necro-scopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DEL CIMITERO

Articolo 18

A norma dell'art.37 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n.ro 1265, il Comune ha un Cimitero a sistema di inumazione.

Articolo 19

Nel Cimitero Comunale devono essere ricevuti:

- a)- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b)- I cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c)- I cadaveri delle persone non domiciliati in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso.
- d)- I nati morti e i prodotti del concepimento dopo il IV° mese.

Articolo 20

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero spetta al Sindaco. L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare esercizio.

Articolo 21

Il Cimitero ha un Custode senza mansioni di becchino o altro. Il Custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di se, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente Reg. lamento; Egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito Registro in doppio esemplare:

- 1)- Le inumazioni che vengono eseguite precisando, il nome, il cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.5> l'anno, l'ora, il giorno della inumazione, il numero arabico portato dal ceppo e il numero d'ordine portato dalla bolletta di seppellimento.
- 2)- Le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del tipo dove sono stati sepolti.
- 5)- Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di essa ecc.

Articolo 21

Il Cimitero ha un Custode senza mansioni di becchino o altro. Il Custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di se, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente Reg. lamento; Egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito Registro in doppio esemplare:

- 1)- Le inumazioni che vengono eseguite precisando, il nome, il cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.5, l'anno, l'ora, il giorno della inumazione, il numero arabico portato dal ceppo e il numero d'ordine portato dalla bolletta di seppellimento.
- 2)- Le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del tipo dove sono stati sepolti.

5)- Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di essa ecc.

Articolo 22

I Registri indicati nell'articolo precedente devono essere presentati ad ogni richiesta degli - Uffici Comunali e Governativi.
Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine d'anno al Comune per essere conservato negli Archivi, restando l'altro presso il Custode.

CAPO VII°

INUMAZIONE

Articolo 23

L'area di inumazione è divisa in QUATTRO sezioni o RIQUADRI portando le lettere alfabetiche A), B), C), D), intersecate di viali.
Nelle prime tre sezioni o riquadri (a,b,c,) vengono inumati i cadaveri delle persone sotto il 10° anno.

Articolo 24

L'utilizzazione delle fosse deve essere fatta cominciando da una estremità di ciascuna sezione o riquadro e, successivamente fila per fila, prevedendo in ciascuna di esse in modo alternato cosicché resti libero un posto fra due posti occupati. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di una delle sezioni o riquadri, indicati sul piano distributore si comincerà, con lo stesso ordine di usufruire dei posti rimasti liberi.

Articolo 25

Ogni fossa nei campi comuni, deve essere contraddistinta da un cippo solido di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e di una croce di ferro portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Articolo 26

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo avervi posto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie

Articolo 27

Le fosse di inumazione di cadaveri aventi altri 10 anni di età debbono avere nella parte più profonda (m.2) la lunghezza di metri 1,80 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra m.0,60 almeno da ogni lato; si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di circa mq. 3,50

Articolo 28

Le fosse di inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto I dieci anni, devono avere nella parte più profonda (m.2) una lunghezza media di m. 1, 50 ed una larghezza di m. 0, 50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato; si deve perciò calcolare in media una superficie, di mq. 2 per ogni posto di inumazione.

Articolo 29

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in cassa separata da altre, soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 30

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo e di, altro materiale non facilmente decomponibile.

Articolo 31

Le fosse per inumazione per le persone iscritte nell'elenco dei poveri vengono preparate a cura e spese del Comune, quelle delle persone non iscritte nell'elenco dei poveri, a cura e spese della famiglia.

CAPO VIII°

TUMULAZIONE

Articolo 32

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere deposto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti in buone opere murarie, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra.

Le nicchie e i loculi possono essere a tre piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.

Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere almeno di cm. 40, tranne che non si impieghino lastre di pietra compatta unite tra loro con saldature di piombo, o costruzioni in cemento armato.

In quest'ultimo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

Articolo 32/bis

I concessionari dei loculi cimiteriali possono apporre,ove lo ritengano opportuno,nel riquadro interno dei loculi medesimi,, una lapide di marmo chiaro con la fotografia del defunto e con le opportune iscrizioni.

La lapide sarà posta ad una profondità di cm. 15 (quindici). Non sono consentite sporgenze o fregi che possano deturpare le riquadrature dei loculi rivestite da fasce di marmo scuro.

Articolo 33

Le salme destinate alla tumulazione debbono essere racchiuse in duplice cassa;l'una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.=

Articolo 33/bis

l'assegnazione progressiva dei loculi viene effettuata all'atto del rilascio del permesso di seppellimento,sul quale è indicato anche il numero del loculo assegnato ed il settore. L'Amministrazione Comunale provvedere alla numerazione progressiva dei loculi cimiteriali dei vari settori.=

Articolo 34

Le disposizioni degli articoli 32 e 33 si applicano anche se trattasi di tumulazioni provvisorie di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del Cimitero o fuori del Cimitero stesso.

CAPO IX⁰

ESUMAZIONI ED ESMULAZIONI

Articolo 35

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio della inumazione. Le fosse libere dai Testi del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Dato che quattro sezioni o riquadri in cui è divisa l'area del Cimitero destinata all'inumazione viene occupata totalmente prima del decennio, fino a'quando non sarà provveduto all'ampliamento di esso,questo termine può essere ridotto a non meno di sei anni,data anche la natura del terreno, cominciando dalla sezione o riquadro dove furono inumati i primi cadaveri.

Articolo 36

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria,le salme devono essere trasportate nella Casa Mortuaria, dato che non esiste, la sala delle autopsie,con osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del Custode.

Articolo 37

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria,non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a)- nei mesi di maggio,giugno,luglio,agosto e settembre;
- b)- quando trattasi della salma di persona morta da malattia infettiva contagiosa, almeno che non siano già trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio della pubblica salute.

Articolo 38

Le ossa che si rinvengono in occasione dell'esumazione ordinaria devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per depositarle in cellette o palombai posti entro il recinto del cimitero e da essi avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse ,ecc., devono essere inceneriti nell'interno del cimitero

Articolo 39

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumate, dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Articolo 40

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, le estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario, constati la perfetta tessuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede, può farsi Senza pregiudizio della salute pubblica.

Articolo 41

Si applicano per le estumulazioni le disposizioni previste dagli articoli 36, 38 e 39 del presente Regolamento.

CAPO X

SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO³

Articolo 42

Le zone utilizzabili per la costruzione di sepolture private sono: quella che si stende lungo la cinta perimetrale interna del Cimitero e quelle poste ai margini delle sezioni o riquadri per le inumazioni.

Le sepolture private devono essere tutte costruite osservando tutte le norme di cui all'articolo 32 del presente Regolamento.

Articolo 43

La concessione del suolo edificabile di cui al precedente articolo 32 è temporanea, ossia per un ventennio, o perpetuo. Questa ultima si estingue con la soppressione del Cimitero, ma da diritto al concessionario od agli altri aventi causa, di una zona di eguale estensione, nel Cimitero Nuovo, per la costruzione della tomba privata gratuitamente.

Egual diritto viene riconosciuto per le concessioni temporanee ma solo per il periodo di tempo occorrente per completare il ventennio.

Articolo 44

Chiunque voglia costruire una tomba privata nel Cimitero deve:

- a)- presentare domanda in carta legale al Sindaco, specificando in essa se trattasi di concessione temporanea o perpetua, con esplicita dichiarazione di osservare nella costruzione tutte le norme e disposizioni di cui agli articoli 32 e 42 del presente Regolamento, nonché la presentazioni suggerite dall'Ufficiale Sanitario.
- b)- Ottenuta la concessione del Sindaco, deve esibire la prova dell'avvenuto pagamento alla Cassa del Comune della somma di £.200 a mq. se trattasi di concessione temporanea; e £.1000 a mq. se trattasi di concessione perpetua; fare il regolare contratto le cui spese sono a totale carico del concessionario⁴.

Articolo 45

Il concessionario della tomba privata si obbliga, sotto pena del ritiro della concessione stessa, di eseguire la costruzione entro il periodo di un mese, in conformità del modello tipo, di cui all'art.42 del presente Regolamento e di praticare, per tutta la durata della concessione, la manutenzione necessaria perchè si conservi nelle condizioni igieniche statiche richieste dal culto dei trapassati e dal decoro del Cimitero.

Articolo 46

Il diritto dell'uso della sepoltura privata è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia. Può cederlo a terzi e trasmetterlo tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, solo quando intervenga la, esplicita autorizzazione del Comune.

La concessione, trasmissione regolarmente attrezzata lascia inalterati gli obblighi imposti dall'originario titolo della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od ad Enti che mirino a fame oggetto di lucro e di speculazione.

Le concessioni eventualmente già fatte che si trovano in contrasto con tali norme, potranno essere revocate.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

Articolo 47

Il Cimitero ha una Camera Mortuaria, sita a sinistra dell' ingresso di esso, ove vengono depositi i feretri per le eventuali soste prima della sepoltura. Essa viene anche adibita per deposito d'osservazione e sala di autopsia essendo in atto il Cimitero sfornito di appositi loculi.

³ Il servizio è ora regolato anche dall'apposito *Disciplinare*, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 149 del 18.12.2003 e con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04 Settembre 2013, integrate per quanto riguarda il Servizio LAMPADE VOTIVE dall'apposito Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03 maggio 2011 e ss.mm.ii..

⁴ Modificato con Deliberazione Giunta Municipale n.149 del 18.12.2003 e n. 86 del 04.09.2013.

OSSARIO

Articolo 48

L'ossario consiste in una cripta; sotterranea, sottostante al pavimento della Chiesa esistente nel Cimitero, ed è destinato a raccogliere le ossa provenienti alle esumazioni, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII⁰

CUSTODE DEL CIMITERO

Articolo 49

Il personale addetto al Cimitero è quello risultante dalla Pianta Organica in vigore degli impiegati e salariati. Il Custode non ha mansioni di fossaro, becchino ed altro. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, spetta al Custode del Cimitero:

- 1)- Assistere a tutte le inumazioni e tumulazioni di feretri, prendendone nota nell'apposito Registro.
- 2)- Assistere a tutte le esumazioni e traslazioni di salme redigendone apposito verbale.
- 3)- Vigilare che tutti i lavori riferibili a tombe private, limette, tombini ecc., siano eseguiti secondo i disegni debitamente approvati.
- 4)- Assistere a tutti i lavori di qualsiasi specie che si effettuano nel Cimitero.
- 5)- Tenere al corrente il registro e gli atti inerenti al servizio mortuario.
- 6)- Attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero dati dal Sindaco e fare al massimo tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.
- 7)- Curare la pulizia dei quadri o sezioni e dei viali, mantenendoli completamente sgomberi dalle erbe e provvedere all'innaffiamento e potatura delle piante e a tutti gli altri lavori di giardinaggio.

Articolo 50

Il Custode del Cimitero conserva le chiavi del cancello di ingresso e degli altri locali del Camposanto, esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel Cimitero e gli impedisce che venga asportato qualsiasi oggetto senza il permesso del Sindaco.

Articolo 51

Nel mese di maggio di ciascun anno, il Custode rimetterà all' Ufficio Municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, fabbricati nel Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo crederà opportuno.

Indicherà inoltre le riparazioni occorrenti alla sepoltura e lapidi private, giacché la manutenzione di queste sta a loro Carico. Sotto la sorveglianza dell' Autorità Municipale.

Articolo 52

Il Custode ha pure, stretto dovere, di impedire che si ingenerino nel Cimitero servitù ed abusi, sia nell'interno che nell'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio o animali

Articolo 53

Nei primi otto giorni di ogni semestre il Custode trasmetterà all'Ufficio di Stato Civile una copia del Registro delle inumazioni, tumulazioni, esumazioni e trasferimenti di salme eseguite nel semestre precedente.

Articolo 54

Il Custode dovrà di frequente visitare, specie d' estate, tutte le fosse del Cimitero, per otturare, con nuova terra, le sepolture che si fossero verificate nel terreno.

Verificherà inoltre tutti i canali destinati a condurre le acque piovane fuori del Cimitero e li ripulirà delle foglie od altro materiale che si fosse accumulato.

CAPO XIII⁰

PENALITA' E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 55

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n.1265⁵.

Articolo 56

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili col presente Regolamento, il quale entrerà in vigore non appena intervenuta l'approvazione tutoria e la conseguente pubblicazione ai sensi dell'art. 129 del vigente Regolamento delle Legge Comunale e Provinciale.

Articolo 57

Per le concessioni in atto esistenti nel Cimitero Comunale non avendo il Comune elementi che giustificano la regolarità o meno delle concessioni anzidette, in via di sanatoria riconosce legittime le occupazioni esistenti anche senza titoli •=

⁵ La disposizione va integrata con le norme legislative a carattere statale e regionale, di aggiornamento e di adeguamento, successivamente intervenute dopo il 1981.